



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Orientale  
Porti di Trieste e Monfalcone

OGGETTO: regolamentazione delle attività balneari e degli aspetti di sicurezza presso le aree rientranti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - anno 2026.

---

### IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 310 in data 2 dicembre 2025, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

**VISTI** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ;

**VISTI** il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

**VISTO** il Codice della Navigazione e il suo Regolamento di esecuzione;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di data 6 aprile 1994 che individua le aree demaniali, le opere portuali e gli antistanti specchi acquei della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste *da Punta Ronco al torrente Bovedo*;

**VISTO** l'allegato al D.P.C.M. del 21.12.1995, n. d'ordine 3, elenco ex art.59 D.P.R. n. 616/77, e comma 4, art. 8 D.P.R. 468/87, con il quale vengono individuate le zone portuali ed industriali in consegna ex art.34 C.d.N., all'allora Ente Autonomo del Porto di Trieste;

**TENUTO CONTO** di quanto previsto dall'Art.1, comma 618 e del successivo comma 619 della Legge 23 dicembre 2014, n.190 – Legge di Stabilità 2015;

**VISTO** il Verbale di Individuazione della nuova dividente demaniale – Delimitazione del Demanio Marittimo nel Porto Vecchio di Trieste di data 9 luglio 2015, con allegata la planimetria definitiva di delimitazione del demanio marittimo;

**VISTA** la Legge Regionale 13.11.2006 n.22 e s.m.i. con la quale la competenza in materia di balneazione è stata demandata agli Enti territorialmente competenti ed ai Comuni rivieraschi;

**VISTA** la Legge Regionale 13.03.2015, n.5 e s.m.i., (Norme per il benessere e la tutela degli animali da affezione);

**VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**VISTA** l'Ordinanza AdSP MAO n. 72/2003 "Regolamento per l'uso delle fonti termiche in ambito portuale";

**VISTA** l'Ordinanza AdSP MAO n. 61/2019 "Conduzione di cucine a GLP in occasione di manifestazioni temporanee autorizzate nell'ambito del Demanio Marittimo al di fuori del Porto Franco";

**VISTA** l'Ordinanza AdSP MAO n. 26/2021 "Misure minime per la prevenzione e la protezione sui luoghi di lavoro nell'ambito dei Porti di Trieste e Monfalcone in relazione ai rischi derivanti da fenomeni meteorologici significativi";

**VISTA** l'Ordinanza AdSP MAO n. 21/2022, "Notifica degli infortuni, dei mancati infortuni e degli incidenti ai beni materiali o all'ambiente nell'ambito dei Porti di Trieste e Monfalcone";

**VISTA** l'Ordinanza AdSP MAO n. 49/2024 "Disciplina della comunicazione degli avviamenti del lavoro portuale e delle funzioni di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e dei connessi poteri di polizia amministrativa del Nucleo Ispettivo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale nell'ambito dei Porti di Trieste e Monfalcone";

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1855 di data 19 dicembre 2025 che definisce la stagione balneare per l'anno 2026 dal 1° maggio al 30 settembre, disponendo che in tale periodo verranno effettuati i prelievi per assicurare la qualità delle acque destinate alla balneazione;

**CONSIDERATO** che la balneazione è vietata nelle acque del Porto di Trieste, individuate e racchiuse dalle congiungenti dei seguenti punti e ivi comprese le acque degli approdi minori: a) Punta Ronco; b) 45°36',9N – 013° 43E (boa di atterraggio- canale di accesso nr.4456 E.F.F.), c) Faro della Vittoria, tranne che nelle strutture balneari in regime di concessione assentite dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e nelle aree attrezzate dai Comuni;

**TENUTO CONTO** che il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha individuato le linee guida inerenti il reparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territorialmente competenti in materia di disciplina delle attività balneari e le prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

**VISTA** la vigente Ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Trieste;

**RAVVISATA** la necessità, in occasione della stagione balneare, di provvedere ad aggiornare, per quanto di competenza, la disciplina di carattere generale delle attività di balneazione al fine di armonizzare il presente provvedimento ordinatorio a quanto regolamentato dalla sopra citata Ordinanza dell'Autorità Marittima;

## **ORDINA**

### **Art. 1 Stagione balneare**

1. La stagione balneare, nelle aree rientranti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste, corrispondente al tratto di costa tra la foce del torrente Bovedo a Trieste e Punta Ronco a Muggia, inizia il giorno 01 maggio e si conclude il giorno 30 settembre.

## **Art. 2**

### **Requisiti generali per gli stabilimenti balneari e l'utilizzo di spiagge, battigie e arenili**

1. Durante la stagione balneare presso gli stabilimenti balneari deve essere operativo il servizio di salvamento, così come regolamentato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Trieste.
2. Le strutture balneari devono essere aperte al pubblico non più tardi delle ore 9.00 e chiuse non prima delle ore 19.00.
3. In caso di fenomeni meteorologici e marini significativi è ammessa la chiusura dello stabilimento. In tale circostanza deve rimanere chiuso anche l'esercizio pubblico eventualmente presente nello stabilimento stesso, fatti salvi i casi in cui sia possibile – mediante posa di opportune barriere e delimitazioni – impedire l'accesso all'arenile da parte degli avventori del pubblico esercizio.
4. Sulle aree di costa attrezzate per le attività balneari e negli specchi acquei riservati alle stesse è vietato:
  - a. occupare con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, sgabelli, teli e ogni altro tipo di arredi fissi o mobili, nonché con mezzi nautici, la fascia di 5,00 metri dalla battigia. Tale fascia di rispetto è riservata esclusivamente al libero transito a piedi con divieto permanenza. Tale divieto non si applica per i mezzi di soccorso e quelli riservati al noleggio e, solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla singola transazione commerciale, quelli per la vendita ambulante in possesso delle necessarie autorizzazioni;
  - b. accendere fuochi, nonché introdurre e utilizzare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in assenza delle autorizzazioni di cui alle Ordinanze di AdSP MAO n. 72/2003 e 61/2019 accessibili al link <https://www.adspmao.it/it/i-porti-del-sistema/trieste/sicurezza-1/area-safety>;
  - c. campeggiare, bivaccare, impiantare tende, baracche, roulotte, o pernottare nelle cabine o all'addiaccio. I concessionari devono controllare le installazioni di competenza prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine. È consentita invece la presenza del solo personale eventualmente incaricato dei servizi di guardiania durante gli orari di chiusura al pubblico degli stabilimenti;
  - d. gettare a mare o lasciare nelle cabine, sugli arenili e/o banchine destinate alla balneazione rifiuti di qualsiasi genere;
  - e. pescare con qualsiasi tipo di attrezzatura nelle zone destinate alla balneazione;
  - f. sorvolare le zone e gli antistanti specchi acquei destinati alla balneazione con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato (ivi compresa la pratica del volo a vela, del deltaplano o del paracadute trainato) e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
  - g. procurare disturbi acustici dati da apparecchiature di diffusione sonora, in particolare nella fascia oraria di rispetto dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nonché generare qualsiasi altro tipo di rumore che possa arrecare pregiudizio alle condizioni di quiete e rispetto previsto presso gli stabilimenti balneari;
  - h. esercitare attività commerciali anche itineranti, pubblicitarie, ludiche e ricreative (es. spettacoli pirotecnici), senza avere ottenuto preventivamente le necessarie autorizzazioni di legge rilasciate

dall'AdSP MAO, l'Autorità Marittima o altre Amministrazioni e Autorità per le rispettive competenze ai fini del loro corretto svolgimento secondo le normative vigenti;

- i. effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione o rilascio di manifesti ed altri oggetti promozionali;
5. I concessionari di strutture balneari devono esporre in luogo ben visibile agli utenti – in prossimità degli ingressi dello stabilimento – copia dell'Ordinanza per la stagione balneare in corso emessa dalla Capitaneria di Porto di Trieste e copia del presente provvedimento ordinatorio, nonché le tariffe applicate per i servizi resi, conformi a quelle della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, ai sensi delle normative regionali vigenti in materia.
6. Nelle aree del demanio marittimo, tenuto conto della morfologia del territorio costiero ricadente nella giurisdizione dell'AdSPMAO e nell'ambito dello stesso, verranno affissi, ove ritenuto opportuno degli appositi cartelli indicanti i possibili varchi di accesso atti a consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione ai sensi dell'Art.1 comma 251 della Legge 296/2006.
7. Il concessionario dello stabilimento balneare è tenuto ad osservare e fare osservare, oltre alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, anche quelle inserite nei titoli concessori.

### **Art. 3**

#### **Requisiti generali di conduzione degli stabilimenti balneari e delle altre attività asservite**

1. I concessionari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando a quanto previsto in ordine alla predisposizione del mantenimento di idoneo servizio di salvataggio, devono:
  - a. ottenere la licenza comunale d'esercizio di attività, nonché l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità;
  - b. garantire – attraverso le attività di installazione e manutenzione affidate a Soggetti qualificati – lo stato di piena efficienza e di conformità ai requisiti di legge applicabili di tutti gli impianti tecnologici, strutture e infrastrutture presenti presso lo stabilimento;
  - c. assicurare all'apertura e mantenere per tutta la stagione balneare lo stato di decoro di ordine e di pulizia degli spazi e delle infrastrutture messe a disposizione degli utenti;
  - d. assicurare il pieno recepimento, all'interno della documentazione di sicurezza predisposta dal gestore degli stabilimenti balneari, dei requisiti delle Ordinanze di AdSP MAO n. 26/2021 e 21/2022 accessibili al link <https://www.adspmao.it/it/i-porti-del-sistema/trieste/sicurezza-1/area-safety>.
2. Le aree oggetto di concessione possono essere recintate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno non superiore a 1,30 metri di altezza, che non impedisca, in ogni caso la visuale del mare. In tutti i casi i concessionari di strutture balneari hanno l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti con disabilità, tramite la predisposizione di percorsi idonei anche con superamento di barriere architettoniche, da indicare e comunicare all'AdSP MAO attraverso l'invio di apposita nota formale.
3. I concessionari di strutture balneari devono:

- a. predisporre e tenere aggiornata la documentazione di sicurezza, comprese le procedure per la gestione del primo soccorso e delle emergenze prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dagli altri requisiti di Legge applicabili;
  - b. assicurare la messa a disposizione dei presidi di antincendio e di primo soccorso garantendone accessibilità, conformità, periodico controllo, facile individuazione con apposita segnaletica e la disponibilità di personale formato all'utilizzo in caso di emergenza;
  - c. mantenere sgombre le vie di accesso riservate alle unità esterne di primo soccorso sanitario e i percorsi definiti per l'evacuazione di spiagge, locali e altre strutture di accoglienza degli utenti in caso di situazioni di emergenza;
  - d. mettere a disposizione, quando applicabile nei casi previsti dalla Legge, i Defibrillatori Automatici Esterni, assicurando anche per questi la piena efficienza e manutenzione, l'accessibilità e la posa di segnaletica dedicata e la presenza di personale formato all'utilizzo in caso di emergenza.
4. I concessionari di strutture balneari devono mettere a disposizione degli stabilimenti balneari un adeguato numero di servizi igienici, anche per le persone diversamente abili e rendendo accessibili tali strutture con superamento delle barriere architettoniche e apponendo apposita segnaletica.

#### **Art. 4**

##### **Accesso con veicoli**

1. Sulle aree di costa attrezzate per le attività balneari e negli specchi acquei riservati alle stesse è vietato transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso e alla pubblica sicurezza.
2. Per quanto attiene ai mezzi destinati alla vendita ambulante in possesso delle necessarie autorizzazioni, questi devono avere una larghezza fino a 1,00 metri, lunghezza fino a 2,00 e altezza fino a 2,00 mt. Le misure indicate comprendono anche dispositivi estensibili o integrati al mezzo (tende, parasole, ecc.). La superficie complessivamente occupata da tali mezzi non deve superare i 2,00 mq.;
3. I mezzi di cui al comma precedente:
  - possono essere spostati con propulsione manuale o elettrica e devono essere condotti a velocità non superiore ai 5 km/h;
  - devono disporre di dispositivo di freno di sicurezza durante lo stazionamento;
  - devono essere progettati con requisiti essenziali di sicurezza tali da garantire la sicurezza dei bagnanti (copriruota installati, assenza di elementi sporgenti, ecc.).

#### **Art. 5**

##### **Accesso con animali**

1. Sulle aree di costa attrezzate per le attività balneari e negli specchi acquei riservati alle stesse è vietato condurre, fare sostare nell'arenile o fare effettuare il bagno in mare ad animali presso gli stabilimenti balneari assentiti in concessione, ovvero secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.
2. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani da soccorso, che devono comunque essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione.

3. È consentito l'accesso con animali da compagnia presso le spiagge autorizzate e gli stabilimenti balneari attrezzati espressamente al loro accoglimento. Presso tali spiagge e stabilimenti balneari dovrà essere esposto all'ingresso un idoneo cartello informativo recante informativa e disposizioni regolatorie a un tanto dedicate.

**Art. 6**  
**Requisiti ambientali**

1. I concessionari di strutture balneari, oltre a osservare i requisiti di legge applicabili in materia di protezione dell'ambiente, devono:
  - a. gestire la raccolta e separazione quotidiana dei rifiuti, se del caso emanando regolamenti specifici da esporre al pubblico che accede alle aree in concessione;
  - b. mantenere a norma la propria rete fognaria e di gestione acque reflue, attuando le prescrizioni contenute nelle rispettive autorizzazioni;
  - c. segnalare con apposita cartellonistica il divieto di uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

**Art. 7**  
**Deroghe**

1. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone potrà, su motivata e documentata richiesta del concessionario, previa valutazione circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza, concedere deroghe dall'applicazione della presente ordinanza.

**Art. 8**  
**Pubblicità**

1. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio "On Line" per 15 gg. <https://portotrieste.albo-pretorio.it/> e successivamente consultabile al link [https://www.albo-pretorio.it/albo/pagina64\\_archivio-pubblico.html](https://www.albo-pretorio.it/albo/pagina64_archivio-pubblico.html).

**Art. 9**  
**Segnalazione di infortuni, incidenti, danni ambientali, emergenze**

1. In caso di infortuni, incidenti, emergenze, danni ambientali il concessionario deve:
  - a. in primo luogo contattare il numero unico emergenze 112, quindi – non appena le condizioni lo consentano;
  - b. contattare la Sala Operativa AdSPMAO attiva h24 al numero 040 6732523, o numero verde 800435311.

**Art. 10**  
**Disposizioni finali**

1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della

Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

2. Per le fattispecie disciplinate dalle norme regionali, il rapporto previsto dall'art.17 della Legge 24.11.1981, n.689, nonché gli eventuali scritti difensivi di cui al successivo art.18, devono essere presentati all'Ente locale territorialmente competente per territorio.

Trieste, *data della firma digitale*

Il Presidente  
Ing. Marco Consalvo